

*Ordinanza n. 28471 del 5 novembre 2019 (ud 10 luglio 2019) della Cassazione
Civile, Sez. VI - 5 - Pres. MOCCI Mauro - Est. RAGONESI Vittorio*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro - Presidente -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -
Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11722-2018 proposto da:

A.C.M. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il Sig. P.P.), rappresentata e difesa dall'avvocato
WALTER TAMMETTA;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI APRILIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
LTPARTNERS, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO APICE; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 6968/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del
LAZIO, depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019
dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n. 160/13 sez 1, accoglieva il
ricorso proposto dalla A.C.M. srl avverso l'avviso di accertamento (OMISSIS) ICI 2008.

Avverso detta decisione il Comune di Aprilia proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che,
con sentenza 6968/2017, accoglieva l'impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto
ricorso per Cassazione la ACM srl
sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso il Comune di Aprilia.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'[art. 380](#)
[bis](#) c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la società contribuente contesta la ritenuta insussistenza della
nullità del processo di primo grado per violazione del contraddittorio.

Preliminarmente si osserva che la ricorrente aveva presentato istanza di sospensione per
ottenere la definizione agevolata della controversia.

Ottenuto un rinvio a tal fine la ricorrente ha comunicato l'impossibilità di addivenire alla predetta definizione, non avendo il comune di Aprilia deliberato di avvalersi della procedura di cui al D.L. n. 119 del 2018.

A seguito di ciò, la ricorrente ha presentato in cancelleria, in data 10.2.19, avvenuta denuncia di variazione della rendita catastale dell'immobile per cui è causa in ragione di errori di inserimento dei dati relativi all'originario classamento e, di conseguenza, ha chiesto di riconoscere efficacia ex tunc alla nuova rendita.

L'istanza è inammissibile sotto diversi profili.

La stessa introduce in primo luogo una domanda nuova nel corso del giudizio di cassazione fondata, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione che oltretutto coinvolge questioni di merito (errore del classamento originario).(vedi Cass. [1159/12](#)). In secondo luogo, sulla denuncia di variazione occorre la previa emanazione del relativo provvedimento da parte dell'Agenzia. In terzo luogo la domanda è basata su una nuova produzione documentale non consentita in questa sede di legittimità. In quarto luogo la questione proposta investe necessariamente la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate che non è parte del presente giudizio.

Venendo all'esame del ricorso, il motivo è manifestamente infondato.

A tale proposito occorre in primo luogo rammentare, questa Corte ha in diverse occasioni già avuto occasione di rilevare che nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, [art. 31](#), applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato del medesimo decreto, art. 61, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata.(Cass. 13654/11 sez un Cass. [1786/16](#); Cass. [28843/17](#)).

Questa Corte ha però avuto al contempo occasione di affermare che sussiste la regola ormai consolidata che i casi di nullità, previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, [art. 59](#), che comportano la rimessione del processo al primo giudice sono tassativi (Cass. n. 17127 del 2007) e che tra essi non rientra l'ipotesi dell'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione. Sul punto si è anche precisato, sia pure con riferimento alla norma omologa dell'[art. 354](#) c.p.c.

dettata per il processo civile, che tale interpretazione non è in contrasto nè con il principio del doppio grado di giurisdizione, che, com'è noto, non è coperto da garanzia costituzionale, nè con il diritto di difesa, che appare ampiamente salvaguardato dalla previsione del potere dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito (Cass. n. 8993 del 2003).

Tale principio è stato recentemente affermato anche in relazione al giudizio di legittimità laddove questa Corte (vedi Cass. 27837/18) ha affermato che la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio (Cass. n. 21985/2011; Cass. n. 27496/2014; Cass. [n. 1786/2016](#); Cass. [n. 19579/2018](#)).

Del tutto correttamente quindi la Corte d'appello ha proceduto alla decisione nel merito della causa.

Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.500.00 oltre accessori e doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019